



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	719 / 2020	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PROTEZIONE: COLONNINE DISPENSER GEL E MASCHERINE KN95

IL DIRIGENTE

Continuando la situazione di emergenza sanitaria con prescrizioni da applicare sull'intero territorio nazionale in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il protocollo d'intesa della Regione Veneto per la definizione di linee guida applicabili a contrasto della diffusione del Covid 19 di cui alla DGR n. 412 del 07/04/2020 e suoi aggiornamenti;

Tenuto conto della necessità di garantire la sanificazione e disinfezione uffici, ambienti e mezzi dei Comuni per emergenza sanitaria covid-19;

Ritenuto a tal fine di dotare l'entrata dei vari edifici comunali con accesso al pubblico di idonei strumenti di disinfezione per le mani;

Considerata la necessità di garantire una scorta di mascherine KN95 FFP2 per la sicurezza dei lavoratori;

Visto il Codice degli Appalti dlgs. n. 50/2016 e la legge 208/2015;

Richiamato in particolare il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del d.lgs.vo n. 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia il quale prevede l'utilizzazione dell'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Vista la L. 06.07.2012, n° 94 di conversione del D.L. 07/05/2012, n° 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico;

Dato atto che si procede con l'utilizzo del Mepa come strumento di acquisto che in base a quanto stabilito da codice dei contratti all'art. 3 comma 1 lettera ccc) è uno strumento di acquisizione che non richiede apertura al confronto competitivo;

Visto l'art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie e di stabilità;

Visto che tra le tipologie di colonnine distributori di gel disinfettante quella che risponde meglio alle necessità dell'ente è quella in acciaio a pedale, che garantisce una maggiore igiene, con le seguenti caratteristiche:

- Dispenser con capacità di 5 litri;
- Cestino portarifiuti laterale;
- Apertura laterale e vasca interna contenimento guanti;
- Vaschetta raccolta residui;
- Personalizzazione con logo adesivo;
- Piantana autoportante,

Quantificata la necessità da una prima ricognizione in n. 14 colonnine;

Verificato che la Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni attinenti la fornitura in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;

Verificato che sul Mepa il prodotto sopra descritto è presente con il codice "dispenser sani-gel" ed è proposto dalla ditta Non Solo Arredo srl – Via Umberto I, 140 – Casalserugo (PD) al prezzo unitario senza IVA di € 405,00 compreso trasporto e che si può procedere tramite ODA;

Valutata congrua la spesa da sostenersi per la fornitura di che trattasi;

Considerato per quanto sopra di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.vo n. 50/2016 sul Mepa con ordine diretto di acquisto;

Constatato che in riferimento alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 per l'operatore Non Solo Arredo, in conformità agli accertamenti previsti sulla base delle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4 per affidamenti diretti tra i 5.000,00 euro ed i 20.000 si è acquisito:

- Autocertificazione del possesso dei requisiti del 08/05/2020;
- Verifica della mancanza di annotazione nel casellario ANAC in data 11/05/2020;
- Durc regolare con validità fino al 02/07/2020;
- Invio richiesta di verifica posizione all'agenzia delle entrate di Padova del 12/05/2020;
- Invio richiesta di verifica casellario al Tribunale di Vicenza in data 12/05/2020;

Dato atto, come previsto dalle linee guida ANAC n. 4, che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché l'applicazione di una penale in misura del 10 per cento del valore del contratto;

Ritenuto visto la necessità ed urgenza di acquisire il prodotto sopra evidenziato di procedere all'affidamento della fornitura alla ditta Non Solo Arredo srl – Via Umberto I, 140 – Casalserugo (PD) c.f. e p. iva n. 04615230283 di n. 14 colonnine in acciaio zincato con le caratteristiche sopra indicate al prezzo unitario senza IVA di € 405,00 compreso trasporto per un totale complessivo ivato pari a € 6.917,40;

Di dare atto che RUP è la dott.ssa Stefania Meneghini - PO Capo Servizio Economico Finanziario come indicato nella determinazione n. 2121/2019 che è anche Punto Ordinante all'interno della piattaforma telematica di Consip;

Stabilito di impegnare la spesa complessiva di € 6.917,40, comprensiva di IVA al 22% con imputazione nel seguente capitolo del Bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità, scadenza obbligazione 31.12.2020:

- cap. 350376 - codifica ministeriale Mi. 1 Pro. 05 Ti. 1 Macr. Aggr. 0103;

Dato atto che trattasi di spesa soggetta alle norme in materia di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i." e che è stato acquisito il CIG: Z952CF3A30;

Quantificata una scorta di mascherine KN95 FFP2 in n. 800 per la sicurezza dei lavoratori;

Visto il preventivo in data 08/05/2020 della ditta Fornaci Marchesane srl con sede a Bassano del Grappa in Strada Marchesane n. 316 cf e p.iva 00165880246 pari a € 6,00 oltre IVA a mascherina KN95;

Valutata congrua la spesa da sostenersi per la fornitura di che trattasi;

Vista la legge 145/2018, che modificando il comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006 con il comma 13 dell'art. 1 consente una deroga all'obbligo di rivolgersi al Mepa per acquisti inferiori ai 5.000,00;

Considerato di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.vo n. 50/2016 in deroga dell'obbligo di rivolgersi al Mepa;

Constatato che l'operatore Fornaci Marchesane srl è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti sulla base delle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4 per affidamenti diretti sotto i 5.000,00 euro;

Ritenuto di affidare la fornitura di n. 800 mascherine KN95 FFP2 senza valvola al prezzo unitario senza iva di € 6,00 per un totale complessivo pari a € 4.800,00 escluso iva alla ditta Fornaci Marchesane srl con sede a Bassano del Grappa in Strada Marchesane n. 316 cf e p.iva 00165880246;

Precisato che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, dando atto che il RUP nel presente procedimento è la dott.ssa Stefania Meneghini- PO come indicato nella determinazione n. 2121/2019;

Stabilito di impegnare la spesa complessiva di € 5.856,00, comprensiva di IVA al 22% con imputazione nel seguente capitolo del Bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità, scadenza obbligazione 31.12.2020:

- cap. 350376 - codifica ministeriale Mi. 1 Pro. 05 Ti. 1 Macr. Aggr. 0103;

Dato atto che trattasi di spesa soggetta alle norme in materia di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i." e che è stato acquisito il CIG: Z722CF3A8F;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, dichiarata immediatamente eseguibile

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Visti:

- Part. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare quanto in premessa espresso, che qui si intende integralmente riportato;
2. di procedere all'acquisto di n. 14 colonnine a pedale denominate "dispenser sani-gel" dalla ditta Non Solo Arredo srl – Via Umberto I, 140 – Casalserugo (PD) c.f. e p. iva n. 04615230283 al prezzo unitario senza IVA di € 405,00 compreso trasporto per una spesa complessiva di euro 5.670,00 oltre IVA tramite ODA sul Mepa;
3. di impegnare la somma complessiva di € 6.917,40, comprensiva di IVA al 22% con imputazione nel capitolo 350376 - codifica ministeriale Mi. 1 Pro. 05 Ti. 1 Macr. Aggr. 0103 del Bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità, scadenza obbligazione 31.12.2020;
4. di affidare la fornitura di n. 800 mascherine KN95 FFP2 senza valvola al prezzo unitario senza iva di € 6,00 per un totale complessivo pari a € 4.800,00 escluso iva alla ditta Fornaci Marchesane srl con sede a Bassano del Grappa in Strada Marchesane n. 316 cf e p.iva 00165880246 con contratto tramite scambio di corrispondenza;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 5.856,00, comprensiva di IVA al 22% con imputazione nel capitolo 350376 - codifica ministeriale Mi. 1 Pro. 05 Ti. 1 Macr. Aggr. 0103 del Bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità, scadenza obbligazione 31.12.2020;

6. di dare atto che RUP è la dott.ssa Stefania Meneghini - PO Capo Servizio Economico Finanziario come indicato nella determinazione n. 2121/2019 che è anche Punto Ordinante all'interno della piattaforma telematica di Consip;
7. di procedere al pagamento delle spettanze a favore delle ditte, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (decreto IVA) entro il limite massimo dell'impegno assunto, su presentazione di apposita fattura elettronica, liquidata dal Dirigente previa verifica ed attestazione della fornitura;
8. rilevato che per entrambe le forniture non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione degli appalti in oggetto trattandosi di forniture e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza);
9. di dare atto che trattasi di spesa soggetta alle norme in materia di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.” e che sono stati acquisiti i CIG come segue:
 - fornitura di colonnine a pedale CIG n: Z952CF3A30;
 - fornitura di mascherine KN95 CIG n: Z722CF3A8F;
10. di trasmettere al soggetto affidatario dell'appalto il seguente indirizzo URL <http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici> del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario dell'appalto di servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1937_2020
U	1938_2020